C12357 - PHOENIX TOWER INTERNATIONAL HOLDCO/TOWERTEL
Provvedimento n. 28621

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 marzo 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Phoenix Tower International Holdco, LLC, pervenuta in data 26 gennaio 2021;

VISTA la richiesta di informazioni, inviata in data 10 febbraio 2021, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive inviate dalla società Phoenix Tower International Holdco, LLC e pervenute in data 16 febbraio 2021;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pervenuto in data 24 marzo 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Phoenix Tower International Holdco, LLC (di seguito "Phoenix" o "PTI") è una società di diritto statunitense controllata da Phoenix Tower US Holdings L.P., società *holding* del gruppo PTI (di seguito "Gruppo PTI"). Il Gruppo PTI è un gruppo privato attivo nel settore delle infrastrutture per il settore *wireless*, che attualmente detiene e gestisce un portafoglio di circa 9.000 torri, 986 km di fibra ottica, nonché altre infrastrutture per il settore *wireless* e siti correlati in 16 paesi siti negli Stati Uniti, Sud America e Unione Europea (Francia e Irlanda). Il Gruppo PTI non è attualmente attivo in Italia. L'azionista di controllo di Phoenix è Blackstone PTI Fund L.P., fondo statunitense gestito e/o assistito da società affiliate di The Blackstone Group Inc. (di seguito "Blackstone"). Nessuna delle società in portafoglio di Blackstone è attiva nel settore delle telecomunicazioni in Italia.
Nel 2019, Blackstone ha realizzato un fatturato totale a livello mondiale di circa *[70-80]**miliardi di euro, di cui circa *[20-30]* generati in Europa e circa *[504-1.000]* milioni di euro generati in Italia.

2. Towertel S.p.A. (di seguito, "Towertel" o "la *target*") è una società interamente controllata da EI Towers S.p.A. (di seguito, "Ei Towers"), la quale è a sua volta controllata in ultima istanza da F2i – Terzo Fondo per le Infrastrutture (di seguito "Terzo Fondo F2i"). Il Terzo Fondo F2i è un fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso, istituito e gestito da F2i SGR S.p.A. (di seguito "F2i SGR"). La *target* è attiva nella fornitura di servizi infrastrutturali integrati agli operatori del settore delle telecomunicazioni esclusivamente in Italia. Alla data del *closing*, Towertel gestirà un portafoglio di circa *[2.500-5.000]* siti per la fornitura di servizi di ospitalità di infrastrutture passive, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Circa *[0-2.500]* dei siti Towertel offrono anche servizi di ospitalità agli operatori radiotelevisivi e rappresentano siti "ibridi", che ospitano principalmente operatori di telecomunicazione e, in misura secondaria, anche operatori radiotelevisivi.
Nel 2019, Towertel ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa *[31-100]* milioni di euro, di cui circa *[31-100]* milioni di euro da contratti con operatori della telefonia mobile e *tower companies*.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione, da parte di Phoenix, tramite una società controllata in via esclusiva, dell'intero capitale sociale di Towertel[1].
4. In data 23 dicembre 2020, EI Towers, Phoenix e Phoenix Towers International Development, LLC (di seguito, "PTID") hanno stipulato un contratto di compravendita, ai sensi del quale PTID acquisirà l'intero capitale sociale di Towertel da EI Towers. Tuttavia, in attuazione del diritto di PTID di designare una delle società da essa direttamente o indirettamente controllate come acquirente, l'operazione di concentrazione sarà eseguita attraverso JV NewCo, una società italiana che verrà costituita prima del *closing*. Il capitale sociale di JV NewCo sarà detenuto da PTI TopCo (con una quota pari all'*[80-90%]*), società interamente controllata da PTI di prossima costituzione, e da F2i TLC 2 S.p.A.

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

1 *[L'operazione di concentrazione è altresì soggetta alla c.d. normativa Golden Power di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, come convertito in legge e successivamente modificato, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.]*

([*10-20*%], di seguito "TLC2"). Entro la data del perfezionamento dell'operazione, PTI TopCo e TLC2 sottoscriveranno un patto parasociale nella loro veste di azionisti di JV NewCo.

5. Ai sensi del patto parasociale, TLC2 deterrà esclusivamente diritti a tutela della sua partecipazione di minoranza, mentre Phoenix eserciterà un'influenza determinante su JV NewCo, dal momento che sarà in grado di decidere autonomamente su tutte le questioni di importanza strategica per JV NewCo.

6. In particolare, il Patto Parasociale prevede quanto segue:

- *[omissis*].

7. Al perfezionamento dell'Operazione, pertanto, Phoenix eserciterà il controllo esclusivo su JV NewCo, indirettamente attraverso PTI TopCo. Ai sensi del patto parasociale, JV NewCo e Towertel verranno successivamente fuse attraverso una fusione inversa, con Towertel come entità superstite. Pertanto, al completamento dell'Operazione, PTI TopCo sarà direttamente titolare di una partecipazione di controllo in Towertel.

8. Per quanto riguarda il portafoglio di siti di infrastrutture passive della *target*, l'Operazione comporterà quanto segue:

- Phoenix acquisirà il controllo di *[0-2.500]* siti di proprietà, posseduti e/o gestiti da Towertel (di seguito anche indicati come "*TW Sites*") e offrirà servizi di ospitalità a terzi conduttori (anche definiti quali "*tenants*") con un *focus* specifico sul settore delle telecomunicazioni;
- Towertel ed EI Towers stipuleranno un *Marketing Agreement* (di seguito anche "MA") che *[omissis*].

9. Inoltre, *[omissis*].

10. Le Parti ritengono che tali disposizioni siano direttamente connesse e necessarie all'operazione per le seguenti ragioni:

a) il *Marketing Agreement* costituirebbe parte integrante dell'operazione in quanto consente a Phoenix di conseguire l'intero valore delle attività trasferite: in assenza delle previsioni del *Marketing Agreement*, Phoenix/Towertel perderebbe l'accesso *[omissis]* e le relazioni commerciali preesistenti con gli operatori di telecomunicazioni/conduttori di tali siti verrebbero interrotte;

b) l'ambito di applicazione materiale e geografico delle disposizioni è limitato alle attività svolte dalla *target* e all'area in cui essa è attiva e riguarda solo gli accordi con gli operatori di telecomunicazioni in Italia;

c) la durata delle clausole rilevanti sarebbe in linea con la *ratio* delle singole clausole e dell'intera Operazione, nonché con la prassi del settore. Gli accordi contrattuali nei settori in questione sono normalmente di lungo periodo; coerentemente, la previsione di un accordo di esclusiva di lungo periodo è necessaria e giustificata per preservare l'avviamento di Towertel. Allo stesso modo, gli accordi di cooperazione tra gli operatori del settore sono la norma del settore per estrarre il pieno valore dalle infrastrutture di telecomunicazione;

d) queste disposizioni rispecchierebbero la logica dell'operazione, in quanto consentono a EI Towers e Towertel di concentrarsi sui rispettivi *core business*, vale a dire la fornitura di servizi di ospitalità, manutenzione e servizi a valore aggiunto agli operatori televisivi e radio FM/DAB (EI Towers) e la fornitura di servizi di ospitalità agli operatori/affittuari di telecomunicazioni (Towertel). *[omissis*]. Tuttavia, il *Marketing Agreement* consente a Towertel di avere accesso a porzioni di tali siti al fine di preservare le relazioni commerciali preesistenti e/o crearne di nuove esclusivamente nel settore delle telecomunicazioni.

11. Infine, *[omissis*].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

12. L'operazione comunicata, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto, al momento della notifica, il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore alla soglia di 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore a 31 milioni di euro.

13. Il *Marketing Agreement* sopra descritto non costituisce una restrizione accessoria all'operazione di concentrazione.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il settore delle infrastrutture passive delle telecomunicazioni

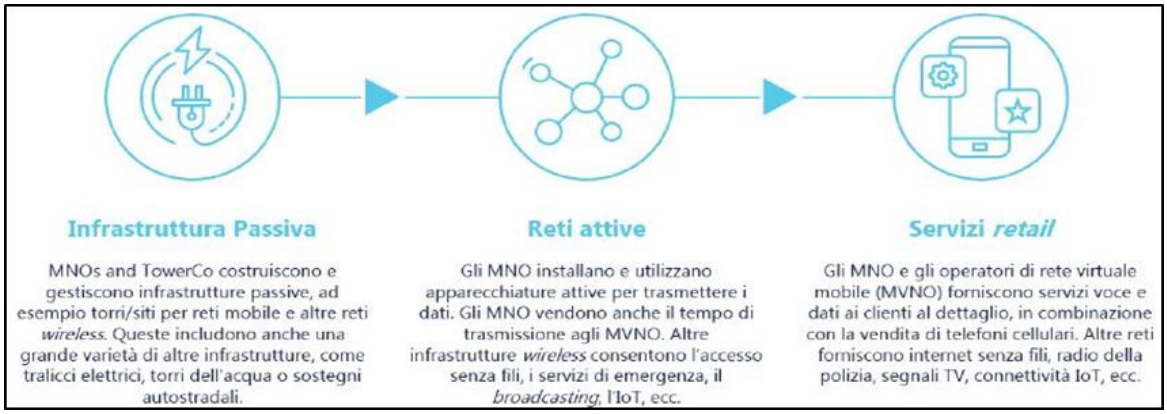
14. In ragione delle attività svolte da Towertel, la concentrazione in oggetto interessa il settore delle infrastrutture dedicate all'ospitalità di impianti di diffusione di telecomunicazione, costituite da infrastrutture verticali (torri, pali, tralicci) idonee a ospitare le antenne degli operatori di rete e da fabbricati attrezzati per l'ospitalità degli apparati trasmittenti.

15. Le infrastrutture passive di telecomunicazione comprendono le strutture su cui vengono installate le apparecchiature elettroniche di telecomunicazione. Tali *asset* includono tutti gli elementi necessari per una cella (mobile o *wireless*), eccetto le apparecchiature elettroniche di telecomunicazione (le c.d. "infrastrutture attive"), e

comprendono torri, *rooftops* e altri *asset* infrastrutturali, quali, ad esempio, opere civili, pali, piloni, tralicci, recinzioni, ripari, scaffalature di servizio, fondazioni, batterie, impianti elettrici e di condizionamento, – in alcuni casi – contratti di fornitura di energia elettrica, condotti e sistemi di sicurezza sulle strutture, luci di segnalazione degli aeromobili, sistemi di protezione contro i fulmini, terreni in locazione e immobili di proprietà.

16. L'offerta di servizi di ospitalità comprende la messa a disposizione dello spazio sull'infrastruttura passiva, per il quale i clienti pagano un canone al fornitore. Gli operatori di rete mobile (MNO) installano sulle infrastrutture passive apparecchiature *Radio Access Network* (RAN) come antenne, radio e unità in banda base sulle torri per la trasmissione di segnali mobili. L'insieme dell'infrastruttura passiva e delle reti attive consente al MNO di fornire servizi vocali e di trasmissione dati. La figura 1 che segue descrive i rapporti di filiera all'interno di settore.

Figura 1: Le relazioni verticali nel settore delle telecomunicazioni.



Fonte: le Parti.

17. Le infrastrutture passive sono state originariamente costruite per uso in autoproduzione (utilizzo *captive,* ossia vendite infra-gruppo di servizi di ospitalità generate dall'auto-approvvigionamento degli MNO presso le società che gestiscono le proprie infrastrutture) da parte degli operatori di rete per i propri MNO ma si è progressivamente sviluppata un'offerta indipendente di servizi di ospitalità a terzi (offerta *non captive*, ovvero vendite generate da servizi offerti a operatori di telecomunicazione terzi). Storicamente, e fino circa a tre anni fa, tre principali *tower companies* operavano a livello nazionale (anche sotto forma di mere divisioni interne), possedute o controllate da un MNO:

- INWIT S.p.A. (di seguito "INWIT"), completamente controllata da TIM S.p.A. (di seguito "TIM");
- la divisione interna di Vodafone, che gestiva i siti di proprietà di Vodafone Italia S.p.A.;
- la divisione interna di Wind Tre S.p.A., che dal 2019 è diventata CK Hutchinson Networks Italia S.p.A. (di seguito anche indicata "CKHNI"), anch'essa coinvolta in una operazione di concentrazione[2].

18. Anche l'operatore MNO Iliad svolgeva un'attività limitata come *tower company*. Nel 2019, Iliad ha venduto la sua attività di infrastrutture passive al gruppo spagnolo facente capo a Cellnex Telecom S.A., che opera in Italia tramite la società Cellnex Italia S.p.A. (di seguito "Cellnex")[3]. Nel 2020, TIM e Vodafone hanno fuso le proprie attività di *tower* company in INWIT[4], creando così la più grande *tower company* in Italia, con finalità principalmente *captive* ad uso dei rispettivi operatori MNO.

19. Ancorché in maniera residuale rispetto all'attività principale di trasmissione televisiva, anche EI Towers, tramite Towertel, e Rai Way S.p.A. offrono servizi di infrastruttura passiva mobile.

20. Con specifico riguardo ai servizi di natura *non captive*, la Commissione Europea (di seguito, la "Commissione") ha recentemente rilevato che, ad esito dell'esternalizzazione a terzi della gestione di siti precedentemente utilizzati per servizi *captive*, gli operatori MNO stipulano contratti di lungo termine di durata compresa tra i 6 e i 15 anni, eventualmente rinnovabili per la medesima durata, con le *tower companies* indipendenti[5]. In questo contesto, inoltre, al fine di mantenere un certo grado di controllo sull'input di rete chiave costituito dal sito, l'MNO, quando cede il

[2] *[V. C12358 – Acquisizione da parte di Cellnex Italia S.p.A. di CK Hutchison Networks Italia S.p.A. nella sezione degli "Avvisi al Mercato".]*

[3] *[V. Autorité de la concurrence, Décision n° 19-DCC-169 du 30 août 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Iliad 7 par la société Cellnex France Groupe. L'operazione non è stata notificata all'Autorità.]*

[4] *[V. Commissione Europea, Decisione del 6 marzo 2020, Caso M.9674 — Vodafone Italia/TIM/INWIT JV.]*

[5] *[V. Commissione Europea, Decisione del 6 marzo 2020, Caso M.9674 — Vodafone Italia/TIM/INWIT JV, paragrafo 42: "The supply of hospitality services on sites include the rental of the space on the passive infrastructure, for which the customers pay the supplier a hosting fee. Normally the provision of these services is regulated by framework contracts of long duration (between 6 and 15 years) and the possibility of automatic renewal at the first expiration. The framework agreements are then supplemented by specific hosting agreements for relevant sites so that such relationships are governed by both the terms of the relevant overarching framework agreement and the specific hosting agreements pertaining to the relevant sites in question".]*

proprio ramo di azienda in possesso delle infrastrutture passive, solitamente si riserva un trattamento preferenziale di accesso sulle stesse o diritti di veto sull'asset[6].

21. Quanto alla capacità produttiva del settore nazionale rilevano le limitazioni imposte dalla regolazione ambientale in termini di massimali di emissione di onde elettromagnetiche da parte dei singoli impianti. Sotto il profilo regolamentare, infatti, esistono vincoli attinenti ai limiti dei campi elettromagnetici (di seguito "EMF"). La normativa italiana EMF (20 V/m[7] o 6 V/m a seconda dei punti di misura previsti dalla legge), più severa rispetto a quella prevista a livello europeo, si applica indipendentemente dal tipo di utilizzo delle antenne e può determinare una limitazione del numero di operatori di telefonia mobile ospitati su ciascun sito, aggiungendo, pertanto, una possibile limitazione di capacità a quelle già eventualmente risultante dalla presenza di operatori storici sul sito. In aggiunta, determinati limiti esistono anche in virtù del quadro normativo locale o regionale (o in virtù della sua interpretazione) che talvolta ostacola gli attori del mercato nell'estendere la propria presenza in determinate aree, come altresì rilevato in passato dall'Autorità[8].

22. Ulteriori limitazioni della capacità produttiva derivano dalle peculiarità strutturali di numerose città italiane – caratterizzate dalla presenza di centri storici e borghi antichi – presso i quali non è consentita l'istallazione di impianti di notevoli dimensioni o di elevata potenza, in virtù dei vincoli ambientali e paesaggistici imposti dalla legislazione e regolazione nazionale e locale [9]. Per questo motivo, sulle medesime infrastrutture passive è possibile la co-locazione di apparati di infrastrutture attive di diversi MNO (il c.d. *co-siting*), specialmente in comuni aventi popolazione inferiore ai 35.000 abitanti[10].

I mercati rilevanti

23. In merito alla definizione dei mercati rilevanti è necessario ricordare che, secondo gli orientamenti dell'Autorità[11], si ritiene che, sotto il profilo merceologico, il mercato delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili risulta distinto dal mercato dalle infrastrutture destinate all'ospitalità di altre tipologie di apparati e, in particolare, dai mercati delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora.

24. Infatti, risulta necessario considerare le peculiari caratteristiche del segnale trasmissivo ai fini dell'individuazione dei siti e delle infrastrutture idonee a ospitare gli apparati trasmissivi. In particolare, la trasmissione del segnale attraverso rete cellulare mobile è caratterizzata da bidirezionalità e bassa potenza ed è pertanto necessario utilizzare un numero elevato di siti collocati in prevalenza nelle aree ad alta densità abitativa. Al contrario, il segnale televisivo è di tipo direzionale, quindi risulta necessario considerare l'orientamento delle antenne di ricezione. I segnali radiomobili e radiofonici sono di tipo omni-direzionale e, dunque, non rileva il loro posizionamento, bensì la prossimità con gli apparati riceventi. Le differenze tecniche che si riscontrano nei segnali di tipo radiofonico, televisivo e radiomobile comportano la necessità di utilizzare infrastrutture differenti, che possono ritenersi sostituibili solo marginalmente.

25. Per quanto concerne i precedenti eurounitari, la Commissione ha recentemente analizzato il mercato merceologico in oggetto nella decisione INWIT[12], relativa alla *joint venture* tra TIM e Vodafone Italia per la gestione e l'utilizzo delle infrastrutture di INWIT.

26. In relazione al mercato merceologico delle infrastrutture per le telecomunicazioni mobili, la Commissione, sebbene abbia lasciato aperta la definizione merceologica del mercato, ha considerato una possibile distinzione tra l'offerta di servizi di ospitalità su macro-siti e micro-siti[13]. Con riguardo a tali segmenti, la Commissione ha

6 *[V. Commissione Europea, decisione M.9674 – Vodafone Italia/TIM/INWIT JV del 6 marzo 2020, para 43: "A specific type of framework agreements are the "anchor tenant arrangements". These are usually the result of the outsourcing of the management of previously captive sites to a third party. In this context, in order to keep some degree of control over the key network input constituted by the site, the customer usually reserves some preferential treatment or veto rights over the asset".]*

7 *[Volt su metro (V/m) è una delle unità di misura del campo elettrico/elettromagnetico.]*

8 *[V. ex multis: AS1551– Ostacoli nell'installazione di impianti di telecomunicazione mobile e broadband wireless access e allo sviluppo delle reti di telecomunicazione in tecnologie 5G in Boll. 49/2018 del 21 dicembre 2018; AS1691 – Ostacoli all'installazione di impianti di telecomunicazione in tecnologia wireless 5G in Boll. 33/2020 del 6 agosto 2020.]*

9 *[Commissione Europea, Decisione del 6 marzo 2020, Caso M.9674 – Vodafone Italia/TIM/INWIT JV. paragrafo 40: "[d]ue to the architectonic configuration of Italian cities, with several historical buildings, often space on sites is limited or the use for telecommunications purposes is restricted".]*

10 *[V. Commissione Europea, Decisione del 6 marzo 2020, Caso M.9674 – Vodafone Italia/TIM/INWIT JV, paragrafo 65: "In Italy, all MNOs are engaged in some level of passive sharing or co-location of sites. In particular, since 2007, the Parties [TIM e Vodafone Italia] have a number of passive sharing arrangements, mainly in municipalities with a population of up to 35 000 inhabitants (and in certain cases up to 50 000 inhabitants)".]*

11 *[Cfr. provv. n. 23117 del 14 dicembre 2011, C11205 – Elettronica Industriale/Digital Multimedia Technologies; provv. n. 25452 del 30 aprile 2015, C11987 – EI Towers/Rai Way; provv. n. 25359 del 10 marzo 2015, C12179 – F2i S.G.R./EI Towers. provv. n. 27315 del 13 settembre 2018.]*

12 *[Cfr. Decisione della Commissione Europea del 6 marzo 2020, COMP/M.9674 – Vodafone Italia/TIM/INWIT JV.]*

13 *[V. Commissione Europea, decisione M.9674 – Vodafone Italia/TIM/INWIT JV del 6 marzo 2020, paragrafi 37 e 38: i macro-siti includono due tipi di siti che differiscono a seconda della superficie soggetta all'installazione, ovvero le "ground based towers" che sono collocati su terreni, e le "rooftop towers" che sono presenti sulle sommità di edifici, mentre i micro-siti includono le cc.dd. small cells e distributed antenna systems, utilizzate in modo complementare ai macro-siti per garantire una copertura affidabile negli edifici e nelle*

considerato un'ulteriore distinzione tra vendite *non captive* e vendite *captive*, senza tuttavia individuare mercati distinti su tale base. Infine, l'analisi quantitativa svolta ha analizzato anche i segmenti dei servizi offerti su macro-siti in aree caratterizzate da un numero superiore (o inferiore) ai 35.000 abitanti[14].

27. In relazione alla possibilità di distinguere ulteriori segmenti sulla base della tipologia dei clienti, la Commissione ha lasciato aperta la definizione del mercato, considerando sia (i) un mercato generale per i servizi di ospitalità su macro-siti a clienti diversi dalle emittenti televisive e radiofoniche, sia (ii) mercati distinti per i servizi di ospitalità su macro-siti a: (a) MNO, (b) operatori *Fixed Wireless Access* ("FWA") e (c) altri operatori di telecomunicazioni.

28. Dal punto di vista geografico, la prassi consolidata nazionale ed eurounitaria considera i mercati rilevanti di estensione nazionale. Infatti, tali attività sono disciplinate da regimi normativi nazionali e le infrastrutture di Towertel oggetto di acquisizione sono dislocate nell'intero territorio nazionale, andando a soddisfare la domanda di ospitalità nazionale e locale. Tuttavia, sempre nella decisione relativa al caso INWIT, la Commissione Europea, anche sulla base delle osservazioni pervenute da terze parti, ha altresì considerato la posizione delle parti in aree geografiche locali, in particolare a livello municipale[15].

Gli effetti dell'operazione

29. L'operazione di concentrazione in esame, consistente nell'acquisizione, da parte di Phoenix, in via indiretta, del controllo esclusivo di Towertel interessa il mercato delle infrastrutture passive di telecomunicazioni, di dimensione geografica nazionale, in ragione delle attività svolte dalla società *target*.

30. Con riferimento al *Marketing Agreement* tra le Parti (v. *supra*), esso – in virtù della tipologia di accordo, delle clausole contenute e della durata prevista – non può essere considerato quale restrizione accessoria alla concentrazione in quanto conferisce a Towertel uno *status* di acquirente privilegiato[16].

31. In relazione agli effetti dell'operazione di concentrazione, si rileva, in primo luogo, che non sussistono sovrapposizioni tra le attività delle società di portafoglio di Blackstone e della Towertel, in quanto nessuna delle società di portafoglio di Blackstone è attiva nel settore delle telecomunicazioni in Italia. Ciò vale anche per Phoenix, la quale è attiva nella fornitura di servizi di ospitalità su siti di infrastrutture passive, ma non in Italia. Di conseguenza, l'operazione non appare suscettibile di modificare la struttura del mercato e le relative condizioni concorrenziali, in quanto si limita a sostituire l'attuale soggetto controllante di Towertel, ossia EI Towers, con Phoenix.

32. In secondo luogo, la presenza delle Parti nel mercato rilevante delle infrastrutture di telecomunicazioni passive a livello nazionale è poco significativa, indipendentemente dalla definizione di mercato merceologico adottata. Infatti Towertel è stimata detenere quote di mercato pari a circa il *[5-10*%], ben inferiori a quelle di operatori maggiormente strutturati a livello nazionale, sia in termini di siti nella propria disposizione che per ciò che concerne la varietà e ampiezza della clientela, quali INWIT, Cellnex Italia e CKHNI.

33. Per queste ragioni, l'operazione di concentrazione non appare suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

34. In data 23 febbraio 2021 è stato richiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito "AGCOM"), ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di esprimere un parere relativamente all'operazione di concentrazione in oggetto.

35. In data 24 marzo 2021 è pervenuto il parere richiesto. L'AGCOM ha, in primo luogo, segnalato che le proprie competenze non afferiscono specificamente ai mercati delle infrastrutture passive di radiocomunicazioni, ossia alle

aree urbane densamente popolate. Da un punto di vista tecnico, i macro-siti sono utilizzati per ottenere una copertura omogena, la distribuzione di small cells viene invece utilizzata per affrontare specifiche esigenze di capacità all'interno di un'area limitata, spesso un luogo pubblico (all'aperto o al chiuso) o in zone particolarmente affollate (v. paragrafo 77).]

[14] *[V. Commissione Europea, decisione M.9674 – Vodafone Italia/TIM/INWIT JV del 6 marzo 2020, Table 11-13 e para. 153: "Based on the market reconstruction, the Commission notes that affected markets would arise in relation to the supply of hospitality services to MNOs under any possible market reconstruction, with the exclusion of the market reconstruction that excludes captive sales and sales of the Parties to each other at national level and in the areas with more than 35 000 inhabitants. In the same market reconstruction which excludes captive sales and sales of the Parties to each other in areas with less than 35 000 inhabitants, the Parties' combined market shares would be below the 25% threshold set out at paragraph 18 of the Horizontal Merger Guidelines at which a concentration may be presumed to be compatible with the internal market. With the exception of a few years, in all other market reconstructions, the Parties' combined market shares are above 40% and in several years also above the 50% threshold set out at paragraph 17 of the Horizontal Merger Guidelines at which a dominant market position maybe considered to exist".]*

[15] *[Cfr. Decisione della Commissione Europea del 6 marzo 2020, COMP/M.9674 – Vodafone Italia/TIM/Inwit JV, paragrafo 160: "Thus, based on the third party' submission, in 3 400 cities the Parties' combined market shares would be above 50% and in 1 400 […]* the Parties' combined market shares would be above 60%. More in detail, based on the third party submission the situation in the Italian cities with more than 50 000 inhabitants where the Joint Venture will have a market share above 50% and the HHI will be over 3000 postTransaction would be the one illustrated in the following table".]*

[16] *[V. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), paragrafo 34 "Sia gli obblighi di fornitura che quelli di acquisto che prevedono quantitativi fissi, corredati eventualmente da una clausola di variazione, sono considerati direttamente connessi alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessari. Tuttavia, gli obblighi che comportano quantitativi illimitati o l'esclusiva o che conferiscono uno status di fornitore o acquirente privilegiato, non sono necessari alla realizzazione della concentrazione".]*

mere attività di costruzione, installazione e gestione delle infrastrutture (siti e impianti), nonché ai relativi servizi di ospitalità degli impianti di diffusione degli operatori di rete e per telecomunicazioni radiomobili e ai servizi accessori offerti dalle *tower company*. Tali società, infatti, non essendo qualificabili come operatori di rete ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non sono iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) tenuto dall'AGCOM.

36. L'AGCOM ha, poi, ricordato come sia stato reso parere positivo in occasione dello schema di provvedimento dell'Autorità relativo all'autorizzazione dell'operazione di concentrazione (C12179) consistente nell'acquisizione del controllo esclusivo della società EI Towers S.p.A. da parte della società F2i S.G.R. S.p.A., operazione riguardante i medesimi mercati rilevanti. Quanto al caso in oggetto, l'AGCOM ha evidenziato che, mediante l'operazione di concentrazione, si realizza l'uscita di EI Towers dal capitale di Towertel e la sua sostituzione con un soggetto non attivo nel mercato italiano.

37. Per quanto concerne l'individuazione dei mercati rilevanti, l'AGCOM ha rilevato che essa appare condivisibile e conforme ai precedenti casi *antitrust* e al proprio orientamento.

38. Alla luce di ciò, l'AGCOM ha espresso, per i profili di competenza, parere positivo in relazione alla acquisizione di Towertel da parte di Phoenix.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il *Marketing Agreement* sopra descritto non costituisce oggetto della presente delibera, poiché non costituisce una restrizione accessoria all'operazione di concentrazione in esame.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Serena Stella	*Roberto Rustichelli*